

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Montesano S/M, in persona del Sindaco rappresentante p.t., dott. Fiore Volentini Donato

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14 marzo 2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dott. Fiore Volantini Donato





DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressì cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

[Handwritten signature]

33

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sassano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. dr. Pellegrino Tommaso

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatrice, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dr. Tommaso Pellegrino



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressì cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonero (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonero (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Petina (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Zito Giovanni



ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.


L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.



ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.


Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



 **Sindaco**
Giovanni ZITO
Giovanni ZITO
(Sale)

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Auletta (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.i., Pietro Pessolano

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

"Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

"Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dot. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Pietro Petrolano



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressì cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.i.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Teggiano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.i.* dr. Cimino Rocco



ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dr. Rocco Cimino



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Salvitelle (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Raffaele Manzella

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Raffaele Manzella



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☒ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☒ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____



GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Atena Lucana (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Pasquale Iuzzolino

ART.1

“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2

“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.


Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Pasquale IZZOLINO
 **IL SINDACO**
Pasquale Izzolino

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

39

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Monte S. Giacomo (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Accetta Raffaele.

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dott. Accetta Raffaele



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.r. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Pertosa (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.r., Caggiano Michele

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatrice, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro


Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Michele Caggiano

IL SINDACO





DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE DI PORTOFINO

GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

CAGLIARO MICHELE

20/02/1962 PORTOFINO (MT)

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

☒ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebbrezza);

- ☒ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☒ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☒ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☒ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☒ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☒ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☒ altro (specificare) SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale di Sanza (SA), in persona del Vice Sindaco dott. Antonio Forte, per delega del Sindaco rappresentante p.t. dott. DE MIERI Francesco

 1/6

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.


2/6

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6


“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).


3/6

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"



La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/3/15 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Vice Sindaco

dott. Antonio Forio



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressì cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Padula (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.i. dott. Imperato Paolo.

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatrice, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo e Claudia Zarrella



Il Sindaco

Dott. Imparato Paolo



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ☐ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ☐ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- ☐ mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- ☐ contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") ed il Comune di Polla, in persona del Sindaco legale rappresentante p.i. Rocco Giuliano

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

Comune di Polla - via Strada delle Monache - 84035 Polla - SA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

Rocco Giuliano - nato il 22/04/1945 a Brienza - PZ- via Annia, 91 - Polla - SA

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ☐ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
 - Xprotezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
 - Xcura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- ☐ prevenzione del randagismo di animali;
- ☐ collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
 - Xmantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- ☐ attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
 - Xcontingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- ☐ altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture press cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".



414

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

1

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

2

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in remessa

E

L'ente COMUNE DI MARATEA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor DOMENICO CIPOLLA, SINDACO P.T., NASC. A MARATEA IL 23/11/1967

si conviene e si stipula

Uff

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti: *TUTTE LE PRESTAZIONI DI CUI ALLE LETTERE b) c) d) ED e) DEL COMMA 1 DELL'ART. 1 DEL D.L. 26 MARZO 2001.*

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- RESPONSABILI SETTORI TECNICO - MANUTENTIVO - PROTEZIONE CIVILE
- RESPONSABILI SETTORI SANI ALLA PERSONA

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

4/4

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

12

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

9

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE

IL SINDACO

Domenico Cipolla



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE